

N. 00544/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 01554/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1554 del 2013, proposto da:

Angelo Pizzuto, rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Castellana, Tiziana Milana, Gaetano Armao, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Palermo, via Noto, n. 12;

***contro***

- Presidenza della regione siciliana;
- Giunta regionale siciliana;
- Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;

***nei confronti di***

Erasmus Quirino, non costituitosi in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della delibera della Giunta regionale n.250 dell'11 luglio 2013 - e del relativo

allegato "A" - avente ad oggetto "Sospensione cautelare dell'incarico di Presidente dell'Ente Parco delle Madonie conferito al dott. Pizzuto Angelo e contestuale nomina nello stesso incarico dell'arch. Quirino Erasmo", trasmessa dal Dipartimento Territorio e Ambiente dell'Assessorato Territorio e Ambiente all'Ente Parco delle Madonie con nota prot. n.32411 del 23 luglio 2013 e trasmessa in pari data al ricorrente da tale Ente con nota prot. n.2756;

- della nota di proposta di provvedimento dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente prot. n.3003/gab dell' 11 luglio 2013 e relativa documentazione, richiamata nella suddetta delibera;

- ed, ove occorra, della nota del Dirigente generale dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente prot. n. 32411 del 23 luglio 2013 con la quale viene comunicato all'Ente Parco (e non al diretto destinatario) il deliberato della Giunta regionale di sospensione cautelare;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni regionali intimiate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2013 la dott.ssa Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il provvedimento di sospensione impugnato è stato motivato con riferimento alla nota assessoriale prot. n. 3003/gab. dell'11 luglio 2013 riferita non solo alle vicende

riguardanti una missione in Canada di una delegazione del Parco delle Madonie, ma anche alla nomina;

- è stata versata in atti dalla difesa erariale la nota ARTA prot. n. 36774 del 30 agosto 2013, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca della nomina facendo riferimento ad anomalie asseritamente riscontrate in sede di verifica dei requisiti e dell'iter di formazione;

Ritenuto che, ad una sommaria cognizione, il ricorso non appare assistito da adeguato fumus boni juris avuto riguardo alla connotazione cautelare della sospensione, alla temporaneità della misura quale emergente dall'avvio del procedimento di revoca ed alla non irragionevolezza del riferimento ad asserite irregolarità della nomina quale verosimilmente emersa nella istruttoria conseguente alla sospensione;

Ritenuto, pertanto, di rigettare l'istanza cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

Respinge l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)